

UniCredit Services S.C.p.A.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ARTICOLO 1

E' costituita, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile una Società Consortile in forma di Società per Azioni, denominata "UniCredit Services S.C.p.A.".

La Società fa parte del Gruppo Bancario UniCredit. In tale qualità essa è tenuta ad osservare - e a far osservare alle sue controllate - le disposizioni che la Capogruppo emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, ivi comprese quelle per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo. Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle predette disposizioni, nonché ogni dato e informazione riguardante l'attività propria e delle proprie partecipate.

ARTICOLO 2

La società ha sede legale in Milano.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere in Italia ed all'estero, filiali, sedi secondarie, uffici distaccati, rappresentanze o recapiti.

ARTICOLO 3

La durata della società è fissata fino a tutto il 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

ARTICOLO 4

La società ha per oggetto gli scopi indicati dall'articolo 2602 del codice civile, primo comma, relativamente all'esercizio, in ambito nazionale e internazionale, diretto o per il tramite di società partecipate, dell'attività di carattere ausiliario a quelle del Gruppo di appartenenza tra cui la gestione e fornitura di sistemi informativi e delle infrastrutture tecniche, la prestazione di servizi amministrativi e contabili, di servizi logistici, la gestione degli acquisti di beni e servizi nonché lo svolgimento di servizi di consulenza o a presidio della sicurezza fisica ed informatica e servizi di gestione ed amministrazione di immobili.

La società potrà svolgere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti attività:

- la fornitura di servizi operativi, amministrativi ed informatici; la gestione di calcolatori elettronici e di altre risorse necessarie a conseguire l'automazione dei processi operativi; lo studio, progettazione, realizzazione e commercializzazione di servizi, programmi e sistemi applicativi per l'elaborazione automatica di dati, ivi inclusa l'acquisizione, vendita e commercializzazione dei relativi diritti di proprietà industriale e/o intellettuale, nonché la fornitura di manutenzione di apparecchiature hardware con esclusione di ogni attività di produzione dell'hardware;
- la prestazione di servizi amministrativi e contabili, l'analisi e lo sviluppo dei relativi processi operativi, lo studio, la progettazione, la realizzazione e la commercializzazione di servizi, programmi e sistemi applicativi per l'elaborazione automatica dei dati;
- la prestazione di servizi di elaborazione e trasmissione dati mediante l'uso di mezzi elettronici, telefonici e telematici, propri o di terzi, inclusa la prestazione di servizi di elaborazione dati e servizi strumentali ad operatori che svolgono l'attività di emissione delle carte di pagamento (cosiddetto "Card Issuing") e convenzionamento degli esercenti per l'accettazione delle stesse (cosiddetto "Merchant Aquiring");
- lo sviluppo, gestione ed erogazione di prodotti e servizi di pagamento e di gestione di banche dati;

- la prestazione di servizi di consulenza, assistenza, inclusa la prestazione di servizi di contact center multicanale, promozione, formazione e aggiornamento tecnico, realizzazione di studi e ricerche di mercato per conto proprio o di terzi. L'acquisizione, vendita e commercializzazione di diritti di proprietà industriale e/o intellettuale;
- la gestione ed amministrazione di immobili per uso funzionale al Gruppo di appartenenza nonché con riferimento al patrimonio immobiliare di terzi. La gestione di immobili oggetto di investimento da parte dei fondi pensione del personale della società o di altra società del Gruppo di appartenenza. La prestazione di servizi tecnici, amministrativi, gestionali, di consulenza e di assistenza nel settore immobiliare, fra i quali, a puro titolo indicativo e non esaustivo, l'esecuzione di opere di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, per il recupero e la conservazione dei beni mobili ed immobili nonché la valutazione e la stima degli stessi. In tale ambito è compreso l'esercizio, anche mediante affidamento in gestione a terzi, presso immobili ove sono ubicati la sede, le dipendenze e gli uffici della Società o di UniCredit S.p.A.- di attività commerciali dirette alla somministrazione di alimenti e bevande ed alla vendita al dettaglio di altri beni di consumo e generi di monopolio a dipendenti del Gruppo di appartenenza e/o al pubblico;
- lo sviluppo, gestione ed erogazione di servizi di biglietteria nonché di servizi e prodotti accessori, nei settori dello sport, dello spettacolo, della cultura e dei trasporti, gestiti con mezzi informatici e telematici;
- la gestione degli acquisti di beni e servizi di ogni genere, dal supporto nella predisposizione del budget sino alla finalizzazione di accordi quadro, contratti/ ordini, gestendo la relazione con i fornitori e la logistica distributiva. La prestazione di servizi di consulenza specialistica sulla materia degli acquisti. Tali attività vengono prestate a favore delle società del Gruppo ed in via sussidiaria anche a favore di terzi committenti;
- la fornitura dei servizi di sicurezza fisica attraverso la definizione ed implementazione di un adeguato livello di protezione

delle strutture servite, di sicurezza delle informazioni attraverso la definizione di un adeguato livello di protezione delle infrastrutture tecnologiche di ICT, di prevenzione dei fenomeni criminosi/ fraudolenti attraverso l'esecuzione di attività antirapina ed antifrode;

- il controllo operativo delle attività svolte da parte di soggetti che, in forza di contratti di outsourcing, forniscono alle società del Gruppo servizi affini o comunque connessi all'oggetto sociale della società, con l'obiettivo di accertarne e monitorarne la conformità alle previsioni contrattuali, di legge e regolamentari applicabili.

La Società potrà svolgere ogni altra attività connessa o strumentale quale, a titolo di esempio, il servizio di help desk, di logistica, conservazione e archiviazione di documenti in favore di società del Gruppo, attività di call center e contact center nei limiti consentiti dalla normativa, nonché ogni altra attività ritenuta necessaria o comunque utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La società potrà coordinare e/o avvalersi, per il perseguimento del suo oggetto sociale, delle risorse tecniche, organizzative professionali esistenti presso i soci consorziati e/o presso società da questi controllate e/o partecipate. La società potrà inoltre avvalersi di servizi prestati da joint venture o da terzi.

La società presterà i propri servizi prevalentemente nei confronti delle società del Gruppo Bancario UniCredit.

La società potrà assumere, in Italia ed all'estero, partecipazioni o interessenze, anche di maggioranza, in società aventi per oggetto attività strettamente connesse allo scopo sociale ovvero scopo analogo o affine allo scopo sociale nonché amministrare ed alienare tali partecipazioni, nel rispetto della normativa vigente.

La società può inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie utili al raggiungimento dell'oggetto sociale. Essa può anche stipulare contratti di locazione e sublocazione di immobili con società del Gruppo o con terzi per lo svolgimento delle proprie attività.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE

ARTICOLO 5

Il capitale sociale è di Euro 237.523.160 diviso in n. 237.523.160 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna, interamente versato.

Esso potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci nei modi e nelle forme che questa riterrà opportuni e convenienti. I conferimenti, oltre che in denaro, potranno essere fatti anche in natura.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello dagli stessi indicato.

ARTICOLO 6

Le azioni sono nominative e indivisibili; il caso di comproprietà è regolato ai sensi di legge.

Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi, fatto salvo il diritto di prelazione nell'acquisto delle stesse riconosciuto agli altri soci. A tal fine, qualora uno dei soci intenda alienare in tutto o in parte le proprie azioni, dovrà offrire preventivamente le azioni agli altri soci indicando la quantità dei titoli da trasferire, il prezzo e le altre condizioni di vendita ed in particolare il termine fissato per l'esecuzione del contratto e il nome dell'acquirente. La disposizione che precede, applicabile anche nel caso di cessione di azioni a favore di chi sia già socio della società, non trova applicazione nel caso di cessione di azioni da parte, o a favore, della Capogruppo, purché la quota cedenda, o acquisenda, non sia superiore al 3% del capitale sociale e il singolo socio non venga a detenere, o a dismettere, a seguito di questa transazione una quota superiore al 3%.

L'offerta di cui al precedente comma dovrà essere fatta con lettera raccomandata A.R. indirizzata agli altri soci, come risultanti dal Libro Soci, i quali dovranno, entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, dichiarare se intendono acquistare, in tutto o in parte, le azioni poste in vendita. Tale dichiarazione dovrà avvenire a mezzo di lettera raccomandata A.R.

Se taluno dei soci non intende esercitare il proprio diritto di prelazione deve comunque darne, entro il termine indicato nel comma precedente, comunicazione al socio offerente; in tal caso il relativo diritto si accresce proporzionalmente agli altri soci, che dovranno esserne informati dal socio offerente mediante lettera raccomandata A.R. entro 10 giorni dalla scadenza di cui sopra. Detti soci potranno esercitare il loro diritto entro i 15 giorni successivi alla data di ricevimento, dandone comunicazione, con lo stesso mezzo, al socio offerente.

La prelazione esercitata dai soci sarà valida ed efficace solo se riguardi complessivamente, anche a seguito dell'accrescimento, la totalità delle azioni offerte.

Nel caso che nessuno dei soci eserciti la prelazione, come pure nel caso che la prelazione esercitata dai soci non riguardi complessivamente la totalità delle azioni offerte, queste potranno essere liberamente cedute al previsto cessionario, al medesimo od al più alto prezzo rispetto a quello comunicato dal socio offerente e nel rispetto del termine indicato nella stessa comunicazione. In tal caso le dichiarazioni di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto ed il socio offerente ne darà comunicazione ai soci prelazionari.

Qualora più soci dichiarino di voler esercitare il diritto di prelazione relativamente ad un numero di azioni uguale o complessivamente superiore all'ammontare delle azioni messe in vendita dal socio offerente, queste ultime saranno ripartite tra i prelazionari in proporzione alle rispettive azioni di partecipazione da calcolare sulla parte del capitale sociale rappresentato dalle azioni possedute dai prelazionari.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano, invece, quando tutti gli altri soci abbiano preventivamente manifestato per iscritto al cedente il loro consenso al compimento dei negozi sopra indicati.

Il compimento dei negozi sopra indicati in violazione delle norme del presente articolo sarà privo di effetto nei confronti sia della società sia degli altri soci.

In caso di pegno, usufrutto o riporto sulle azioni, il diritto di voto dovrà comunque permanere in capo al socio concedente; in caso di aggiudicazione pubblica o giudiziaria delle azioni, di esecuzione mobiliare, di fallimento o di altra procedura concorsuale, il diritto di

prelazione potrà essere esercitato al prezzo determinato nell'ambito di tali procedure.

TITOLO III

ASSEMBLEA

ARTICOLO 7

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio di paesi appartenenti all'Unione Europea.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sugli oggetti attribuiti dalla legge e dallo statuto sociale alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta si renda necessario ed in tutti i casi previsti dalla legge.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso inviato ai Soci all'indirizzo di cui all'articolo 5, comma 3, nei termini di legge, tramite fax o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero altro mezzo telematico indicato dal socio ed idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso di convocazione indicherà la data, l'ora, il luogo della riunione e gli eventuali luoghi da quali si può partecipare mediante mezzi di telecomunicazione come *infra* specificato nonché l'ordine del giorno stabilito da chi eserciti il potere di convocazione a termini di legge e di Statuto, sulla base, nel caso in cui la convocazione sia effettuata su richiesta dei soci, delle indicazioni contenute nella stessa.

L'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare, anche in mancanza di tali formalità, quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia intervenuta la maggioranza dei componenti degli organi amministrativo e di controllo.

Possono intervenire all'Assemblea i titolari di azioni aventi diritto di voto i quali risultino iscritti nel libro dei Soci.

Qualora il Consiglio di Amministrazione lo reputi opportuno, le riunioni assembleari possono tenersi mediante video conferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere, e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove anche deve trovarsi il Segretario della riunione.

ARTICOLO 8

Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare nell'Assemblea stessa mediante semplice delega conferita a persona anche non socio, con le limitazioni previste dalla legge.

ARTICOLO 9

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dall'unico Vice Presidente o, nel caso esistano più Vice Presidenti, dal Vice Presidente più anziano di età. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che dell'unico Vice Presidente o di tutti i Vice Presidenti, l'Assemblea sarà presieduta da persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente dell'Assemblea constata la regolarità della costituzione dell'Assemblea e la presenza del numero di soci necessario per poter validamente deliberare, dirige e regola la discussione, stabilisce le modalità della votazione e proclama i risultati della stessa.

Il Presidente è assistito da un Segretario, nominato anche in persona di un non socio dall'Assemblea, su proposta di chi la presiede.

Nei casi previsti dalla legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno, funge da Segretario un notaio, designato dal Presidente stesso.

ARTICOLO 10

Per la validità di costituzione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, nonché per la validità delle deliberazioni e la redazione dei verbali, si osservano le norme di legge.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 11

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di tre e non più di quindici membri, secondo determinazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci all'atto della nomina.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere nominati con l'osservanza delle seguenti regole: almeno due Amministratori, qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da tre membri, ovvero almeno la metà più uno del totale dei membri del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di tre membri, devono essere dipendenti della Capogruppo "UniCredit S.p.A."; costoro sono indicati come "Amministratori qualificati".

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, salvo più breve durata stabilita all'atto della nomina; scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, per la loro sostituzione si osservano le norme di legge, fermo restando che in tal caso il Consiglio di Amministrazione effettuerà la sostituzione nominando i membri del Consiglio di Amministrazione in modo da assicurare la presenza di "Amministratori qualificati", ai sensi del precedente comma secondo, nel numero minimo richiesto dallo Statuto. Qualora per dimissioni o altra causa venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio. In tal caso il Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica con pienezza di poteri fino alla sua ricostituzione, ma il Presidente (o, in caso di sua assenza, chi ne fa le veci) dovrà senza

indugio convocare l'Assemblea dei Soci per la nomina di un nuovo Consiglio.

ARTICOLO 12

Il Consiglio, ove l'Assemblea non vi abbia provveduto, elegge fra i suoi membri un Presidente, uno o più Vice Presidenti. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano di età tra i presenti. In caso di assenza o impedimento di tutti i Vice Presidenti, presiede l'Amministratore più anziano di età.

ARTICOLO 13

Agli Amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, un compenso deliberato dall'Assemblea, che rimarrà invariato fino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa. Il modo di riparto delle competenze del Consiglio di Amministrazione viene stabilito con deliberazione del Consiglio stesso. Il Consiglio di Amministrazione può altresì, sentito il Collegio Sindacale, stabilire le remunerazioni del Presidente, dei Vice Presidenti e degli Amministratori Delegati, previste dall'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.

ARTICOLO 14

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della società, esclusi quelli inderogabilmente attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono di esclusiva competenza del Consiglio le delibere riguardanti:

- l'indirizzo generale nonché l'adozione e la modifica dei piani industriali, strategici e finanziari della Società in esecuzione delle strategie definite dalla Capogruppo e nell'ambito delle direttive impartite dalla stessa;
- la valutazione del generale andamento della gestione sociale;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- la fusione per incorporazione di società nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile;

- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- l'indicazione di quali amministratori, oltre quelli indicati nel presente statuto, hanno la rappresentanza della società;
- la costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive o di coordinamento;
- le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile nell'ambito delle direttive impartite dalla Capogruppo;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni, aziende e/o rami d'aziende, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2361, secondo comma, del codice civile;
- l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni;
- l'istituzione ed ordinamento, anche ai fini dell'articolazione della facoltà di firma, in Italia e all'estero, di sedi secondarie e rappresentanze nonché la loro soppressione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare nel proprio seno uno o più Amministratori Delegati, determinandone la durata dell'incarico e le rispettive attribuzioni e poteri.

Potrà altresì nominare uno o più Direttori Generali e/o uno o più Vice Direttori Generali, determinandone ruoli e aree di competenza. Ove non sia stato nominato l'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali.

I Direttori Generali fanno capo nell'esercizio delle loro attribuzioni all'Amministratore Delegato, ove nominato, dando esecuzione alle direttive di gestione dallo stesso impartite e, su richiesta dell'Amministratore Delegato medesimo, curano l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

I poteri attribuiti dal Consiglio di Amministrazione all'Amministratore Delegato possono essere dallo stesso sub-delegati ad uno o più Direttori Generali e/o uno o più Vice Direttori Generali nonché al personale direttivo della Società, con facoltà di ulteriore sub-delega.

I destinatari delle deleghe riferiscono al Consiglio di Amministrazione nei modi e nei termini da questo fissati, sullo svolgimento delle proprie attività, in conformità alle norme di legge.

I Direttori Generali possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio può infine nominare un Segretario, scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

ARTICOLO 15

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci presso la sede sociale o altrove, in Italia o all'Estero, ad intervalli di tempo di regola non superiori a tre mesi, e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, ovvero gli sia richiesto da un Amministratore Delegato o da almeno due Amministratori. Può altresì essere convocato su iniziativa del Collegio Sindacale.

Qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo reputi opportuno, le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove anche deve trovarsi il Segretario della riunione.

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente o da chi lo sostituisce. L'avviso di convocazione - indicante la data, l'ora, il luogo di riunione e gli eventuali luoghi dai quali si può partecipare mediante mezzi di telecomunicazione - dovrà essere spedito a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato almeno 24 ore prima della riunione per telegramma, fax od altro mezzo telematico, indicato da ciascun Consigliere.

Sono valide le riunioni anche se non convocate come sopra, purché vi prendano parte tutti i Consiglieri in carica e siano presenti i Sindaci effettivi.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei membri in carica, a condizione che sia pure compresa la maggioranza degli "Amministratori qualificati".

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti (non computandosi tra i votanti coloro che si astengono) purché detta maggioranza sia costituita dagli "Amministratori qualificati" presenti alla riunione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Comitato Esecutivo propri poteri ed attribuzioni, può altresì delegare poteri ed attribuzioni a Personale Direttivo della società, determinandone in questo caso le modalità di esercizio.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto processo verbale, da inserire nell'apposito libro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le copie, certificate conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, fanno piena prova.

TITOLO V

COMITATO ESECUTIVO

ARTICOLO 16

Il Consiglio di Amministrazione può nominare per un triennio, salva diversa durata del consiglio stesso, stabilita dall'Assemblea ai sensi del precedente articolo 11, un Comitato Esecutivo composto da non meno di cinque e non più di nove membri, secondo determinazione del Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.

Nel numero dei componenti il Comitato sono compresi, come membri di diritto, il Presidente, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, se nominati, i quali decadono dalla carica di membri del Comitato allorquando cessano, per qualsiasi motivo, dalla carica di Presidente, Vice Presidente o Amministratore Delegato. La decadenza ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Comitato Esecutivo o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Comitato Esecutivo è stata ricostituita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario del Comitato è lo stesso Segretario del Consiglio, salva diversa determinazione del Comitato stesso.

Il Presidente può invitare appartenenti al Personale Direttivo della società a partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del Comitato

stesso. Possono essere altresì invitati ad assistere alle adunanze, con funzioni consultive, esperti esterni alla società.

Il Comitato è convocato dal Presidente o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, ordinariamente ogni mese e quante volte il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno o ne sia fatta istanza scritta da parte di almeno due suoi membri o dell'intero Collegio Sindacale. Per le modalità di convocazione e riunione si osservano le disposizioni di cui al precedente articolo 15.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza di almeno cinque dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, escludendo gli astenuti. In caso di parità dei voti, quello di chi presiede è preponderante.

Il Comitato è investito di tutte le attribuzioni e poteri, anche deliberativi, che gli siano delegati e conferiti dal Consiglio di Amministrazione. In caso di comprovata urgenza può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione, dandone comunicazione al Consiglio in occasione della prima riunione successiva.

Il Comitato Esecutivo può delegare propri poteri ed attribuzioni ad appartenenti al Personale Direttivo della società, determinandone le modalità di esercizio; in tal caso le relative delibere dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

I verbali del Comitato Esecutivo sono firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario; le copie, firmate dal Presidente del Comitato o da chi ne fa le veci, fanno piena prova.

TITOLO VI

RAPPRESENTANZA SOCIALE

ARTICOLO 17

La rappresentanza, anche processuale, della Società e l'uso della firma sociale spettano disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai Vice Presidenti e agli Amministratori Delegati, nonché ai Direttori Generali, con facoltà per gli stessi di designare

procuratori e mandatari speciali per il compimento di singoli atti e operazioni o determinate categorie di atti ed operazioni. Limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione, hanno altresì facoltà di firmare in nome della Società congiuntamente almeno un Dirigente e un Quadro Direttivo IV livello della Società.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la rappresentanza, anche processuale, e la firma sociale a dipendenti della società e a persone in distacco presso la stessa, nonché a terzi estranei, con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio.

La rappresentanza processuale comprende la facoltà di promuovere ogni atto ed azione per la tutela dei diritti e degli interessi della Società, anche mediante la richiesta di provvedimenti monitori, cautelari o d'urgenza e l'esercizio di azioni esecutive, in ogni sede giudiziale, amministrativa ed arbitrale avanti a qualsiasi autorità ed in ogni stato e grado, con tutti i poteri allo scopo necessari, compreso quello di conferire le relative procure alle liti, anche generali e con ogni facoltà di legge anche per la rinuncia agli atti ed alle azioni.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 18

L'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi, fra i quali elegge il Presidente, e due supplenti, che durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Per la loro nomina, revoca e sostituzione si osservano le norme di legge.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Qualora il Presidente del Collegio Sindacale lo reputi opportuno, le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti

possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente. L'Assemblea ordinaria fissa l'emolumento annuale spettante a ciascun Sindaco ai sensi di legge. I Sindaci hanno, altresì, diritto al rimborso delle spese da essi incontrate per l'esercizio delle loro funzioni.

TITOLO VIII

CONTROLLO CONTABILE

ARTICOLO 19

Il controllo contabile sulla società è esercitato da una società di revisione iscritta nell'apposito albo, secondo la normativa vigente per le società controllate da società quotate.

TITOLO IX

CONTRIBUTI - BILANCIO

ARTICOLO 20

Ciascun socio deve:

- (a) provvedere al pagamento dei servizi resi a suo favore dalla società consortile e
- (b) contribuire al pagamento dei costi generali di gestione della Società ed al ripianamento delle eventuali eccedenze passive di gestione qualora tali costi generali e passività non siano coperti dalle eccedenze attive maturate dalla Società.

Nel calcolo dei versamenti dovuti da ciascun socio si possono conguagliare tutte le eventuali eccedenze - attive o passive - di sua spettanza, sulla base (i) della partecipazione del singolo socio alla realizzazione e/o alla fruizione del servizio (ovvero dell'evento o

attività) cui l'eccedenza è riferita; ovvero (ii) della partecipazione di tutti i soci alla fruizione dei servizi consortili.

Qualora sia reputato necessario od opportuno, il Consiglio di Amministrazione, può chiedere a ciascun socio un ulteriore versamento a titolo di contributo, ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, per il pagamento dei costi di gestione e per investimenti sostenuti o da sostenersi in ciascun esercizio nell'interesse della Società. L'importo dei predetti contributi, le modalità e i tempi del loro pagamento sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un budget da esso appositamente approvato.

Il contributo annuo è dovuto dal socio anche nell'ipotesi di cessazione della sua qualità di socio per qualsiasi causa nel corso dell'esercizio ed è in tal caso commisurato alla corrispondente frazione d'anno.

Per i soci entrati in Società nel corso dell'esercizio il contributo, determinato in via presuntiva, è commisurato alla corrispondente frazione d'anno, salvo conguaglio alla chiusura dell'esercizio.

L'assunzione degli obblighi di contribuzione previsti dal presente articolo non comporta assunzione in capo al socio della responsabilità illimitata nei confronti dei terzi per l'adempimento delle obbligazioni sociali.

Le modifiche ai criteri di contribuzione previsti dal presente articolo o la soppressione dell'obbligo di contribuzione devono essere approvate con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

ARTICOLO 21

I contributi versati dai soci, i contributi dello Stato o di altri Enti o soggetti a qualsiasi titolo versati, nonché i beni acquistati con tali contributi costituiscono e incrementano il fondo consortile.

Le apparecchiature e il know-how acquisiti dai soci nell'ambito dello svolgimento di progetti finanziati tramite la Società restano di proprietà della Società stessa e potranno essere affidati in uso ai soci secondo modalità che verranno definite all'atto dell'affidamento del progetto.

ARTICOLO 22

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle prescrizioni di legge, tenendo conto, fra l'altro, dei conguagli eventualmente effettuati ai sensi dell'articolo 20.

Qualora si svolgano eventi o attività non ricorrenti e non relativi all'attività caratteristica della Società posti in essere con specifica finalità lucrativa, l'Assemblea che approva il bilancio può assumere deliberazioni relative alla distribuzione delle eccedenze che da essi rinverranno, nel rispetto delle norme di cui agli artt. 2433 e seguenti cod. civ. e, in particolare, nel rispetto dell'art. 2430 cod. civ.. Con riferimento a tali eccedenze, è altresì consentito al Consiglio di Amministrazione di adottare, ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle normative tempo per tempo vigenti, le deliberazioni di cui all'art. 2433-bis cod. civ..

ARTICOLO 23

Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 20 in merito alla disciplina dei conguagli, le eccedenze attive - ivi inclusi gli utili eccezionalmente derivanti da eventi e/o attività non ricorrenti e non caratteristiche aventi specifica finalità lucrativa occorsi nell'esercizio di riferimento - sono destinate come segue:

- il 5% alla riserva legale, sino a che essa non abbia raggiunto il limite di legge e
- la restante parte - salvo diversa deliberazione assunta dall'Assemblea - potrà essere destinata, secondo quanto stabilito dall'Assemblea, al fondo consortile o a riserva straordinaria; ovvero ristornata ai soci in proporzione e fino a concorrenza del contributo annuo dagli stessi dovuto per l'esercizio in questione.

TITOLO X

RECESSO

ARTICOLO 24

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine della Società o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO XI

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 25

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria dei Soci determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 26

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in materia di società per azioni, integrate, in quanto compatibili, dalle disposizioni dei Consorzi.